

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DI "SALA CELIO"
(adottato dalla Giunta Provinciale nella seduta del 12.01.2004 prot.n . 9/768)

ART. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo da parte di terzi dello spazio denominato "Sala Celio", sito in via Ricchieri detto Celio n. 8 Rovigo, di proprietà della Provincia di Rovigo, allo scopo di favorire la promozione e la diffusione della cultura.

ART. 2
Generalità

La Provincia di Rovigo concede l'uso di Sala Celio a titolo precario e temporaneo, su motivata richiesta e secondo le modalità descritte nei successivi articoli, per mostre d'arte, di fotografia, di pittura, di scultura o altri supporti.

La Sala può essere altresì richiesta per l'organizzazione di eventi culturali, quali presentazione di libri, piccole conferenze, corsi di formazione, in considerazione che la disponibilità di accoglienza della stessa è di 40 posti a sedere.

ART. 3
Modalità di richiesta

La formale istanza, deve essere indirizzata al Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e deve contenere le motivazioni per le quali si richiede di usufruire di Sala Celio.

Alla domanda deve essere allegato il curriculum del richiedente.

Potranno presentare richiesta gli artisti che non abbiano esposto in Sala Celio da almeno due anni e nella città di Rovigo da almeno un anno.

ART. 4
Rilascio Autorizzazione

L'uso di Sala Celio per l'organizzazione di eventi culturali, quali presentazione di libri, piccole conferenze, corsi di formazione, è autorizzato dal Dirigente dell'Area Servizi alla Persona sentito l'Assessore alla Cultura.

Per richieste relative a mostre d'arte, di fotografia, di pittura, di scultura o su altri supporti, l'uso di Sala Celio è autorizzato previo parere favorevole di una Commissione Tecnica nominata dal Dirigente dell'Area Servizi alla Persona cui presenzierà di diritto l'Assessore alla Cultura

La Commissione valuterà le richieste dando preferenza alle opere di giovani artisti.

Il parere della Commissione è insindacabile.

L'autorizzazione sarà comunicata al richiedente nel termine di 30 gg. dal ricevimento dell'istanza.

L'autorizzazione è a titolo personale e all'espositore è fatto divieto di servirsi di Sala Celio per usi che siano comunque diversi da quelli indicati nella richiesta.

ART. 5

Durata Autorizzazione

Nel caso di esposizioni d'arte l'uso della Sala è concesso per un periodo minimo di 14 gg., generalmente da venerdì a giovedì.

Nel caso di presentazione di pubblicazioni la Sala è concessa per un periodo massimo di 4 ore e preferibilmente durante l'orario di apertura degli uffici dell'Ente.

Il calendario sarà concordato dal richiedente con il Servizio Cultura in considerazione degli eventi organizzati dall'Assessorato alla Cultura che avranno in ogni caso precedenza sulle richieste da parte di terzi.

ART. 6

Oneri

La Provincia mette gratuitamente a disposizione dei richiedenti, come sopra selezionati, i locali di Sala Celio provvedendo a proprie spese alla fornitura dell'energia elettrica per l'illuminazione ed al riscaldamento degli stessi.

Le spese del materiale pubblicitario (quali manifesti, inviti, affissioni) sono a totale carico del richiedente. Detto materiale dovrà riportare il logo di Sala Celio e la dicitura "Provincia di Rovigo – Assessorato alla Cultura", salvo diverse disposizioni che saranno tempestivamente comunicate al rilascio dell'autorizzazione.

Il richiedente deve provvedere a tempo debito e a propria cura alle spese relative alla collocazione, all'eventuale assicurazione, nonché alla rimozione delle opere esposte.

ART. 8

Responsabilità della Sala

L'espositore deve far uso della Sala Celio con la massima diligenza, restituendola così come gli è stata consegnata.

Egli risponde personalmente di qualsiasi danno e deterioramento che alla stessa derivasse dall'attività da lui svolta nei locali.

Il richiedente è comunque tenuto a risarcire integralmente eventuali danni causati ai mobili e agli immobili.

Non potranno essere lasciati in custodia attrezzi, indumenti o altro.

ART. 9

Responsabilità verso terzi

Il richiedente si obbliga a tenere sollevata e indenne la Provincia di Rovigo da tutti i danni, sia diretti che indiretti, arrecati a cose o persone in dipendenza o in connessione con l'attività da lui svolta nei locali.

La Provincia è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare a lui o alle sue opere da fatti dolosi, colposi o accidentali.

ART. 10

Sorveglianza

Dal momento della consegna della sala al momento della sua riconsegna all'Amministrazione Provinciale l'espositore, o sua persona di fiducia, deve essere

costantemente presente durante le ore di apertura al pubblico della mostra.
L'orario di apertura è fissato in accordo con il Servizio Cultura dell'Ente.

ART.11 ***Corrispettivo***

A corrispettivo simbolico degli oneri sostenuti dall'Amministrazione il concorrente ammesso ad esporre sarà tenuto a porre a disposizione della Provincia che ne diverrà proprietaria, un'opera fra quelle presentate, scelta dall'Amministrazione in accordo con l'autore.

Tale opera andrà a costituire le collezioni di proprietà dell'Amministrazione Provinciale e potrà essere utilizzata per mostre organizzate direttamente dall'Assessorato alla Cultura.

In caso di presentazioni di libri, l'autore lascerà alla biblioteca dell'Ente 5 copie del volume che implementeranno il catalogo collettivo del Servizio Bibliotecario Provinciale.

ART. 12 ***Adesione***

Il richiedente autorizzato ad usufruire di Sala Celio sarà tenuto a prendere visione del presente regolamento e a sottoscriverlo per accettazione.

ART. 13 ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della delibera che lo approva e viene pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi.

Sostituisce a tutti gli effetti il precedente.